

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI DEI BENI STRUMENTALI OGGETTO DI LEASING FINANZIARIO



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “POLIZZA COLLETTIVA QUADRO LEASING STRUMENTALE FINANZIARIO SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. n.763568418”

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza offre una copertura assicurativa sia contro i danni materiali e diretti ai Beni strumentali concessi in locazione finanziaria da SelmaBipiemme Leasing S.p.A, sia per la Responsabilità Civile di SelmaBipiemme Leasing S.p.A., quale proprietaria dei beni oggetto di locazione finanziaria. La polizza è stipulata dal Contraente SelmaBipiemme Leasing S.p.A. in forma collettiva e l'adesione da parte degli Utilizzatori dei Beni strumentali è facoltativa.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **DANNI ALLE COSE:** danni materiali e diretti ai beni strumentali assicurati, qualunque ne sia la causa, salvo le delimitazioni espressamente indicate. Nei limiti indicati in polizza, è inclusa la copertura assicurativa per i danni materiali e diretti ai beni strumentali assicurati causati da Eventi Catastrofici (Inondazione, Alluvione, Esondazione, Frana, Terremoto).
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELLA PROPRIETÀ:** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei beni assicurati.

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono oggetto di copertura i beni strumentali adibiti ad uso personale o per scopi non professionali; natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati -ad eccezione delle macchine operatrici e delle macchine agricole provvisti di targa gialla, containers, autocarri e le autobetoniere gommate, attrezzatura di varo, macchinario e attrezzatura operanti nel sottosuolo o in gallerie come talpe, macchine e impianti sperimentali o prototipi, gru montate su veicoli targati ed immatricolati al P.R.A., nonché cose di natura estetica e promozionale.
- ✗ Sono esclusi tutti i danni causati con dolo o colpa grave dell'Aderente Utilizzatore, del Contraente, del Noleggiare e del Noleggiante e delle persone di cui debbano rispondere a norma di legge.
- ✗ **DANNI ALLE COSE:** non sono compresi i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore e/o il fornitore dei beni e i danni ai Beni per i quali siano trascorsi più di 8 anni dalla data di costruzione.
- ✗ **DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** non sono considerati "terzi" il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori del Contraente e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela o affinità e con essi conviventi; le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per il Contraente o siano con lo stesso in rapporto di dipendenza, anche occasionale o di collaborazione.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicate nelle condizioni di assicurazioni e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! **DANNI ALLE COSE:** da/per deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali dei agenti atmosferici, ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate; verificatisi o causati in occasione del trasporto, trasferimento, montaggio e smontaggio verificatisi o causati in occasione del trasporto, trasferimento, montaggio e smontaggio, collaudo - salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle Cose assicurate; difetti già esistenti al momento della decorrenza dell'Assicurazione e di cui il Contraente e/o l'Aderente Utilizzatore erano a conoscenza; in occasione di guerra e occupazione militare, esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; indiretti da qualsiasi causa originati;
- ! **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** di cui debba rispondere l'Utilizzatore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; da inquinamento; alle altre Cose date in locazione dal Contraente all'Aderente Utilizzatore; in occasione di guerra, scioperi, tumulti, sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; indiretti da qualsiasi causa originati;



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ Le garanzie prestate con la presente Polizza sono valide entro i confini del territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ L'Assicurazione inoltre è valida nel territorio dell'Unione Europea in caso di temporaneo spostamento delle Cose assicurate.



Che obblighi ho?

Sia l'Aderente Utilizzatore che il Contraente hanno il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di Sinistro l'Aderente Utilizzatore e/o il Contraente devono darne avviso ad Unipol entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza, e non oltre quarantacinque giorni dal Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, comprensivo di imposte, viene pagato dall'Aderente Utilizzatore su base mensile in coincidenza del pagamento del canone di locazione finanziaria al Contraente. Il Contraente provvede a sua volta a trasferire il Premio incassato ad Unipol. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso il distributore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa del bene strumentale oggetto di leasing finanziario decorre dalla data della consegna del bene all'Aderente Utilizzatore, purché successiva alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria e del Modulo di Adesione, e purché sia stato versato il Premio dall'Aderente Utilizzatore alla Contraente. Il periodo assicurativo coincide con la durata del contratto di leasing indicato nel Modulo di adesione.



Come posso disdire la Polizza?

Ciascuna copertura assicurativa cessa alla scadenza del contratto di leasing, senza obbligo di disdetta. Non è previsto il tacito rinnovo delle singole coperture. L'Aderente/Utilizzatore ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dalla copertura assicurativa entro il termine di ciascuna mensilità, formalizzando per iscritto la richiesta a SelmaBipiemme Leasing S.p.A. che, dopo conferma di avvenuta ricezione della richiesta, procederà alla riduzione del canone corrispondente alla quota di Premio mensile.

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI DEI BENI STRUMENTALI OGGETTO DI LEASING FINANZIARIO



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

PRODOTTO: "POLIZZA COLLETTIVA QUADRO LEASING STRUMENTALE FINANZIARIO SELMABIPPIEMME LEASING S.P.A.
n. 763568418"

Data 01/03/2026 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di adesione.

Società: Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. È facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni; si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue.

-CYBER RISK

Sono esclusi danni causati da o dovuti a: i) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; ii) impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"); iii) perdita e/o danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati di programmi; iv) funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari; v) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica); vi) computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.); vii) utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; viii) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni; ix) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; x) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; xi) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai due punti precedenti; xii) utilizzo di cripto valute; xiii) qualsiasi violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, copyright, brevetto, altro) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: - uso di Internet o intranet; - trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; - computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); - uso di indirizzi Internet, siti web o intranet; - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o intranet.

RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE O COMUNQUE "TRASMISSIBILI"

Con riferimento a tutte le coperture assicurative si precisa che la presente Polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica, epidemica e/o comunque trasmissibile.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

SEZIONE DANNI A COSE: Danni ai **MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE** verificatisi in fase di carico, scarico e trasporto nel luogo di impiego: scoperto 15% del danno, con franchigia 5% della somma assicurata, con minimo € 2000; Danni a **GRU** in fase di montaggio e smontaggio nel luogo d'impiego, solo in occasione di trasporto e/o trasferimento: scoperto 15% del danno, con franchigia 5% della somma assicurata, con minimo € 2000; Danni a **MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI ELEVATORI NOLEGGIATI**: scoperto 30% del danno, con minimo € 5000; **FURTO E RAPINA** per Macchinari, Impianti e Apparecchiature adibiti a produzione industriale (esclusi: utensili, attrezzi e cose utilizzate nei cantieri), Macchinari elettromedicali per la diagnosi, purché stabilmente installati, Arredamento, Macchinari, Impianti e macchine non adibiti alla produzione industriale attrezzature, macchine e attrezzature agricole (escluso cose utilizzate nei cantieri), carrelli elevatori utilizzati all'interno di stabilimenti e/o relative aree di movimento esterne pertinenti: **a) se di valore superiore a € 5.000,00**: -Scoperto del 20% del danno, con minimo € 2000,00 se il fabbricato che li contiene o i mezzi di chiusura sono conformi; -Scoperto del 25% del danno, con minimo € 3000,00 in caso di sublocazione e se il fabbricato che li contiene o i mezzi di chiusura non sono conformi; **b) se di valore inferiore o uguale a € 5.000,00**: -Scoperto del 15% del danno, con minimo € 250,00 se il fabbricato che li contiene o i mezzi di chiusura siano conformi; -Scoperto del 25% del danno, con minimo € 500,00 se il fabbricato che li contiene o i mezzi di chiusura non sono conformi; **FURTO E RAPINA** di Apparecchiature elettroniche ad uso mobile: **a) se di valore superiore a € 3.000,00**: -Scoperto del 30% del danno, con minimo € 1000,00; **b) se di valore inferiore o uguale a € 3.000,00**: -Scoperto del 25% del danno, con minimo € 250,00; **FURTO E RAPINA** di Macchine e attrezzature da cantiere, Macchine movimento terra, Gru (tutte tranne quelle installate su veicoli): Scoperto del 30% del danno, con minimo € 3000,00; **FENOMENO ELETTRICO**: Scoperto 10% del danno, minimo € 500,00 e limite massimo € 10.000,00; **SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E DI SABOTAGGIO, ATTI VANDALICI E DOLOSI**: Scoperto 20% del danno con il minimo di € 2.000, limite massimo 50% della somma assicurata e € 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri relativi a tutti i contratti di leasing assicurati; **ALLAGAMENTI**: Scoperto 5% della somma assicurata, minimo € 1.000,00, massimo 50% della somma assicurata con il massimo di € 2.500.000,00 e con il limite di € 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri relativi a tutti i contratti di leasing assicurati; **MAREMOTO, ERUZIONE VULCANICA**: Franchigia 5% della somma assicurata con il minimo di € 1.000,00. Massimo 50% della somma assicurata con il massimo di € 2.500.000,00 e con il limite di € 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri relativi a tutti i contratti di leasing assicurati; **EVENTI CATASTROFALI**: scoperto 15% con limite di indennizzo pari al 100% Somma assicurata per Fabbricato valore fino a euro 1.000.000; 70% Somma assicurata per Fabbricato valore da euro 1.000.001 a 30.000.000; **OGNI ALTRO EVENTO**: scoperto 10%, minimo € 1000,00. **ESTENSIONI SPECIFICHE**: Limite di indennizzo per danni ai **SOFTWARE**: € 10.000,00 per singolo contratto di leasing e € 60.000,00 per annualità assicurativa per tutti i contratti di leasing assicurati in Convenzione, con il limite di € 1.100,00 per singolo programma.

LIMITE DI INDENNIZZO IN AGGREGATO PER GARANZIE PER EVENTI CATASTROFALI

Relativamente ai danni causati da Eventi Catastrofali, fermi i limiti di indennizzo previsti dalle singole applicazioni, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa e complessivamente per tutte le Cose assicurate con la presente Polizza collettiva quadro, la somma superiore ad € 30.000.000,00.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI:

per qualsiasi danno: Franchigia € 1000,00.

Ad integrazione di quanto previsto nell'analoga Sezione del DIP, sono previste le seguenti **ulteriori esclusioni** di garanzia:

SEZIONE DANNI A COSE: sono esclusi i danni:

- dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore/fornitore;
- causati da/a: a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce; ai conduttori elettrici esterni alle Cose assicurate; al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche;
- riferibili a prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica;
- derivanti da guasti meccanici e/o elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- riferibili a Fenomeno elettrico: causati da usura o carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Aderente Utilizzatore all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore della Cosa assicurata;

-con riferimento a Eventi Catastrofali non sono indennizzabili i danni: di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; causati da eventi calamitosi e catastrofici non suscettibili di indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni; che sono conseguenza diretta o indiretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

-con riferimento ad inondazioni, esondazioni, alluvioni, allagamenti l'Assicurazione non comprende i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, acqua condotta penetrazione di acqua marina, la variazione della falda freatica, l'umidità, lo stillicidio, lo trasudamento, l'infiltrazione e l'allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette "bombe d'acqua"), valanghe e slavine, bradisismo e subsidenza; b) guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; e) alle strutture mobili all'aperto.

- con riferimento al Terremoto la Società non indennizza i danni: causati dai seguenti eventi: eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine, alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti, mareggiate, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina - anche se conseguenti a terremoto; emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul Fabbricato assicurato, e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo;

- con riferimento alla Frana la Società non indennizza i danni: a) causati da Terremoto, Bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, Eruzioni vulcaniche, Maremoto, Valanghe e Slavine e Subsidenza; b) causati da errori di progettazione/costruzione nel

riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note; c) da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; d) da cedimento del terreno, se non causato da Frane; e) qualsiasi forma di danno indiretto e/o mancato guadagno o pigione.

Restano altresì esclusi i costi relativi a: danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale; modifiche e/o aggiornamento delle cose assicurate; variazione di tensione e/o corrente qualora l'impianto assicurato sia alimentato senza idonei sistemi di protezione e stabilizzazione, fermo restando che il sinistro sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: Sono esclusi i danni:

- da Furto e Rapina;
- in relazione a tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, l'Assicurazione è obbligatoria
- dovuti a responsabilità volontariamente assunta da Contraente/Aderente Utilizzatore non derivante direttamente da leggi in vigore;
- dovuti a responsabilità di Contraente/Aderente Utilizzatore laddove siano costruttori/fornitori delle Cose assicurate;
- derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



A chi è rivolto questo prodotto?

Alle persone fisiche o giuridiche che hanno stipulato con SelmaBipiemme Leasing S.p.A. un contratto di Leasing finanziario avente ad oggetto Beni strumentali di cui quest'ultima è proprietaria, e che necessitano di copertura assicurativa.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita dall'intermediario è pari al 31% del Premio imponibile.

Il presente Contratto non è soggetto ad alcuna spesa di emissione. I costi complessivi trattenuti dalla Società, a titolo di spesa di acquisizione, costi amministrativi e di gestione del Contratto di Assicurazione, sono già inclusi nei tassi di premio e comprensivi della quota retrocessa all'Intermediario di cui sopra.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI); Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it ; oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di Unipol deve fornire riscontro nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni qualora il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it , anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in alternativa alla Mediazione.
Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in alternativa all'Arbitro Assicurativo.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Collegio peritale: in ipotesi di disaccordo tra Unipol e Contraente/Aderente Utilizzatore, previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo è effettuata da un collegio peritale, composto da tre periti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alla tassazione - aliquota di imposta del 21,25%. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Aderente Utilizzatore.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente o, se persona diversa, l'Assicurato - a cui sia richiesto di fornire informazioni relative al proprio stato di salute - è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Società al seguente link https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente/Assicurato, che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese di assicurazione	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente/Assicurato. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente/Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE UTILIZZATORE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON SARÀ POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

An abstract graphic at the top of the page features overlapping blue and white geometric shapes, creating a sense of depth and movement.

POLIZZA COLLETTIVA QUADRO N. 763568418 LEASING STRUMENTALE FINANZIARIO SELMABAPIEMME LEASING S.P.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Ed. 01/01/2026

INDICE	PAGINE
GLOSSARIO	3 di 33
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	7 di 34
2. SEZIONE I - DANNI ALLE COSE	11 di 33
3. SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	22 di 33
4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	24 di 33
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	28 di 33
INFORMATIVA PRIVACY	
Allegato Modulo di Adesione	

GLOSSARIO

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti vi attribuiscono il significato precisato qui di seguito:

Aderente Utilizzatore	La persona fisica o giuridica, avente residenza o sede in Italia, dotata di p. iva e/o codice fiscale italiano, quale soggetto Locatario che ha sottoscritto il contratto di leasing finanziario con SelmaBipiemme Leasing S.p.A. e ha liberamente aderito alla Polizza collettiva stipulata dalla Contraente con la Società.
Acqua condotta	Fuoriuscita dell'acqua dovuta a rottura accidentale degli impianti idraulici.
Allagamento	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua diverso da inondazioni/esondazione e/o alluvioni e acqua condotta.
Alluvione, inondazione ed esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, a cui spettano i diritti derivanti dal contratto, ossia: ➤ in relazione alla garanzia Responsabilità Civile verso terzi e alle garanzie Danni alle Cose da Eventi Catastrofici, contenute nella Sezione I- Danni alle Cose, tale è da intendersi SelmaBipiemme Leasing S.p.A., quale proprietaria dei beni strumentali concessi in leasing; ➤ in relazione a tutte le altre garanzie presenti nella Sezione I - Danni alle Cose tale è da intendersi l'Aderente Utilizzatore.
Assicurazione	contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
Beni Strumentali/Cose	i beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti "Cose", che la Contraente concede in locazione finanziaria all'Aderente Utilizzatore.
Cantiere	l'area di costruzione e di allestimento di beni mobili ed immobili.
Categoria	termine utilizzato per individuare gli specifici beni strumentali, oggetto di locazione finanziaria, che possono essere assicurati tramite la presente Polizza, come di seguito precisato: Categoria 1): Macchinari, Impianti e Apparecchiature adibiti a produzione industriale, di valore unitario superiore a € 30.000,00 (esclusi: utensili, attrezzi e cose utilizzate nei cantieri); Macchinari elettromedicali per la diagnosi, purché stabilmente installati; Arredamento; Categoria 1 bis): Macchinari, impianti e macchine non adibiti alla produzione, macchine e attrezzature agricole (escluso cose

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

utilizzate nei cantieri); macchinari, impianti e macchine adibiti alla produzione industriale di valore unitario inferiore a €30.000,00; carrelli elevatori utilizzati all'interno di stabilimenti e/o relative aree di movimento esterne pertinentiali;

Categoria 2): Apparecchiature elettroniche ad uso mobile (intese come attrezzature portatili non stabilmente installate e/o utilizzate presso l'utilizzatore);

Categoria 3): Macchine e attrezzature da cantiere, Macchine movimento terra; carrelli elevatori utilizzati in luoghi diversi di stabilimenti e/o relative aree di movimento esterne pertinentiali;

Categoria 3 bis) Macchine operatrici e Carrelli elevatori noleggiati;

Categoria 4): Gru (tutte, tranne quelle installate su veicoli);

Categoria 5): Macchinari, impianti, apparecchiature, che per dimensione e peso non sono soggetti al Furto totale (per i quali viene esclusa la garanzia Furto) previa autorizzazione e accordo di volta in volta fra la Contraente e la Società; Macchine distributrici di prodotti alimentari in genere, purché installate in locali chiusi, anche con sublocazione; Macchine distributrici di prodotti alimentari in genere, installate in locali aperti da un solo lato purché tali Macchine risultino stabilmente ancorate all'interno dei locali stessi (per le quali viene però esclusa la garanzia Furto); Macchine distributrici di prodotti alimentari, farmaceutici, e tabacchi installate esclusivamente all'interno di locali chiusi (sebbene dotate di apertura esterna per favorire l'erogazione dei prodotti) - per le quali viene esclusa la garanzia Furto);

Compagnia	è la Società Assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A., in forma abbreviata Unipol S.p.A.
Contraente	il soggetto che stipula la Polizza quadro, ossia SelmaBipiemme Leasing S.p.A., proprietaria delle cose concesse in locazione finanziaria.
Danni corporali	la morte o le lesioni personali.
Danni materiali	la distruzione o il deterioramento di cose. La perdita di dati non è considerata Danno materiale.
Dipendenti	i soggetti dell'organizzazione aziendale dell'Assicurato, della cui attività lavorativa l'Assicurato stesso si avvale, purché sotto la propria direzione e controllo, per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza, e quindi coloro che, in tale inquadramento, prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti, tirocinanti e lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro.
Eventi Catastrofici	Frana, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Terremoto/Sisma.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni di acqua.
Franchigia	la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Furto	l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro in base alle Condizioni di Assicurazione.
Massimale/Limite di Indennizzo	la somma indicata in Polizza che rappresenta l'esborso massimo a cui la Società si obbliga.
Maremoto	Insieme di onde molto lunghe causate da un improvviso sollevamento o abbassamento locale della superficie marina per cause endogene, che arrivando sulla costa si trasforma in un muro d'acqua che si propaga anche a distanze notevoli nell'entroterra. Si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo Sinistro".
Modulo di adesione	il documento opportunamente compilato e sottoscritto da parte dell'Aderente Utilizzatore che prova l'adesione alla presente Polizza collettiva.
Polizza	il documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile stipulato tra Contraente e Società, sottoforma di contratto in forma collettiva.
Premio	la somma dovuta alla Società dalla Contraente come corrispettivo dell'Assicurazione.
Rapina	sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali del detentore della Cosa assicurata, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Recesso	diritto, previsto dalla Legge o dal contratto, di manifestare unilateralmente la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale.
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto	la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società	l'impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A., in forma abbreviata Unipol S.p.A.
Somma assicurata	la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Stabilimento	il fabbricato o l'area in cui operano o sono installati uno o più beni assicurati.
Sublocazione	concessione da parte dell'Aderente Utilizzatore ad un terzo del diritto di utilizzo della Cosa concessa in locazione finanziaria per lo svolgimento della propria attività.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
Terrorismo	atto (incluso anche l'uso, o la minaccia dell'uso, della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimidire la popolazione o una sua parte.
Verbale di consegna	documento di consegna della Cosa oggetto di locazione finanziaria.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Il presente prodotto assicurativo, strutturato nella forma di contratto di assicurazione in forma collettiva, è finalizzato all'Assicurazione All Risk dei Beni strumentali concessi in locazione finanziaria da SelmaBipiemme Leasing S.p.A.; copre anche i danni involontariamente cagionati a terzi ed imputabili a SelmaBipiemme Leasing S.p.A. quale proprietaria dei Beni assicurati.

Il Locatario ha l'obbligo di assicurare con Polizza All Risks le Cose locate in base alle condizioni stabilite nel contratto leasing finanziario concluso con SelmaBipiemme Leasing S.p.A. .

L'adesione alla presente Assicurazione da parte dell'Aderente Utilizzatore è facoltativa: quest'ultimo, pertanto, può stipulare in autonomia un'analoga copertura assicurativa con altra impresa di assicurazione.

Il Locatario può manifestare la sua volontà di ottemperare a tale obbligo attraverso l'adesione al servizio assicurativo offerto da SelmaBipiemme Leasing S.p.A tramite la presente Polizza sottoscrivendo il Modulo di adesione allegato.

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce

1.1 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE DI OGNI SINGOLA COSA

Il periodo assicurativo di ciascuna copertura avrà effetto dalla data di consegna del bene strumentale all'Aderente Utilizzatore, purché successiva alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria e del Modulo di Adesione, e purché sia stato pagato il relativo Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

È condizione essenziale ai fini dell'indennizzo che la Cosa assicurata risulti indenne da sinistri a tale data.

1.2 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il Periodo assicurativo coincide con la durata del contratto di Leasing indicato nel Modulo di adesione, non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione, salvo specifico accordo fra le Parti.

In ogni caso l'Assicurazione di ogni singola Cosa cesserà alla fine del mese successivo alla scadenza anticipata per estinzione del contratto di locazione finanziaria.

1.3 NON RINNOVABILITÀ E REVISIONE DEL PREMIO ALLA SCADENZA

Non è previsto il tacito rinnovo delle singole coperture.

Ciascuna copertura assicurativa cessa alla scadenza del contratto di leasing, senza obbligo di disdetta.

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione è operante congiuntamente alla durata del contratto di leasing e non può avere durata inferiore rispetto a quest'ultimo.

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata nel Modulo di adesione o prosegue?

In relazione a ciascuna copertura non è previsto il tacito rinnovo. La copertura assicurativa cesserà di avere efficacia alla scadenza del contratto di Leasing senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il Cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

1.4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, anche prima di liquidare l'Indennizzo, qualunque sia l'entità del danno e fino al 60° giorno successivo a quello in cui l'Indennizzo è stata pagato o il Sinistro è stato altrimenti definito, ciascuna parte ha la facoltà:

- Relativamente alla singola garanzia assicurativa: di recedere da tutte le garanzie prestate in relazione a all'Aderente Utilizzatore, senza alcuna ripercussione sulla Polizza quadro in forma collettiva;
- Relativamente alla Polizza quadro: di recedere dalla Polizza quadro in forma collettiva, restando inteso però che le singole coperture assicurative già in essere resteranno operanti fino alle loro naturali scadenze.

Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società, previa valutazione di ogni singolo caso, mette a disposizione dell'Aderente Utilizzatore o della Contraente l'eventuale rateo del premio netto pagato e non goduto, fermo l'obbligo di effettuare la regolazione del premio contrattuale.

1.5 RECESSO FACOLTATIVO

L'Aderente Utilizzatore ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dalla singola copertura assicurativa prima della scadenza entro il termine di ciascuna mensilità, formalizzando per iscritto la richiesta a SelmaBipiemme Leasing S.p.A che provvederà successivamente a darne conferma, comunicandola anche alla Società, e procederà alla riduzione del canone di locazione per la parte corrispondente alla quota di Premio mensile.

Quando e come devo pagare

1.6 PARGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del Premio da parte dell'Aderente Utilizzatore avviene su base annuale, oppure mensile, in coincidenza del pagamento del canone di locazione finanziaria alla Contraente. La Contraente provvede a sua volta, mediante il Broker, a trasferire il Premio così incassato alla Società.

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia assicurativa per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tipologia e valore delle cose assicurate.

Che obblighi ho

1.7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'Aderente Utilizzatore, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Resta tuttavia inteso che la validità delle garanzie prestate non sarà in alcun caso pregiudicata da omissioni, sviste, dimenticanze o errori involontari salvo, ove ricorra il caso, il diritto della Società a richiedere l'adeguamento del Premio nei limiti contrattuali.

1.8 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Aderente Utilizzatore o della Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

1.9 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente e l'Aderente Utilizzatore devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

4 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1898 del Codice Civile riguardo a ciò che accade in caso di aggravamento del Rischio in corso di contratto?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli articoli del Codice Civile e delle altre norme di legge citati nel contratto, potrai consultare la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA" inserita al fondo delle Condizioni di Assicurazione.

Altre norme

1.10 LIMITAZIONE DELL'INDENNIZZO IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del Sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dalla Contraente o dall'Aderente Utilizzatore o da altri per loro conto sulle stesse Cose assicurate e per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

1.11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Aderente Utilizzatore, la Contraente e la Società sono tenuti devono essere inviate tramite lettera raccomandata, email oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Aderente Utilizzatore o la Contraente ne sono in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

1.14 TITOLARITÀ DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti derivanti dalla Polizza non possono essere esercitati che dagli Assicurati e dalla Società; spetta in particolare agli Assicurati compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno.

1.15 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Aderente Utilizzatore.

1.16 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le Cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

1.17 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le Cose assicurate; la Contraente e l'Aderente Utilizzatore sono tenuti a fornire le occorrenti indicazioni e informazioni.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

La Contraente si impegna altresì a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno da cui decorre la copertura delle singole Cose.

1.18 FORO COMPETENTE

Foro competente in caso di controversia si intende:

- quello di Bologna per le controversie relative al contratto, insorte tra la Società e la Contraente;
- quello del luogo di residenza o sede legale dell'Aderente Utilizzatore, per le controversie relative al contratto, insorte tra la Società e gli Aderenti Utilizzatori.

1.19 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono valide soltanto entro i confini del territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L'Assicurazione inoltre è valida nel territorio dell'Unione Europea in caso di temporaneo spostamento delle Cose assicurate.

1.20 VARIAZIONI DEI CONTRATTI DI LEASING

Nel caso di variazioni del contratto di locazione finanziaria, la Contraente si impegna a comunicare, nei flussi periodici stabiliti, le modifiche apportate rispetto alle informazioni originariamente fornite alla Società.

Tale norma si applica anche in caso di subentro (cessione del contratto di Leasing a terzi), da perfezionarsi tramite la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell'Aderente Utilizzatore cessionario del contratto di leasing originario, ad eccezione dei casi di subentro tecnico.

In caso di subentro tecnico (Voltura per Fusione e altre modifiche societarie, per effetto delle quali il soggetto cessionario acquisisce tutti i diritti ed obbligazioni derivanti dal contratto di leasing) SelmaBipiemme Leasing S.p.A. provvederà a comunicare alla Compagnia, tramite i flussi di dati periodici, tale variazione, specificando il nominativo ed indirizzo del nuovo Utilizzatore/detentore della Cosa assicurata.

1.21 SANZIONI ECONOMICHE

La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un Sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se tali condotte la espongono al rischio di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali derivanti da Leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle presenti condizioni di Assicurazione.

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Cosa assicura

2.1 OGGETTO

La Società, si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare, previa autorizzazione della Contraente, l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle Cose assicurate, concesse allo stesso in locazione finanziaria, ferme le delimitazioni in seguito espresse.

2.1.1 Terremoto

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da Terremoto, come da Definizione, purché le Cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.

Come previsto dalla Legge N. 213/2023, che ha introdotto l'obbligo di assicurazione contro i danni causati da eventi catastrofici e calamità naturali, dal decreto ministeriale N. 18/2025 emanato in attuazione del predetto obbligo di assicurazione, e successive modifiche ed integrazioni (Decreto-Legge n. 39/2025 e relativa Legge di conversione N. 78 del 27 maggio 2025), il limite massimo di Indennizzo per singolo bene strumentale è pari al 100% o 70% della relativa somma assicurata, secondo i seguenti criteri:

- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo massimo pari al 70 % della somma assicurata.

La presente garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella riepilogativa che segue.

Art. 2.1.2 Frana

Secondo quanto previsto dalla Legge N. 213/2023, che ha introdotto l'obbligo di assicurazione contro i danni causati da eventi catastrofici e calamità naturali, dal decreto ministeriale N. 18/2025 emanato in attuazione del predetto obbligo di assicurazione, e successive modifiche ed integrazioni (Decreto-Legge n. 39/2025 e relativa Legge di conversione N. 78 del 27 maggio 2025), la Società indennizza:

- i) i danni materiali alle Cose assicurate, nelle ubicazioni indicate in Polizza direttamente causati da Frane o Smottamento del terreno;
- ii) danni conseguenti a Frane o Smottamento del terreno che abbiano colpito le Cose assicurate e causati da: incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Come previsto dalla normativa richiamata, il limite massimo di Indennizzo per singola Cosa sarà pari al 100% o 70% della relativa somma assicurata secondo i seguenti criteri:

- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo massimo pari al 70 % della somma assicurata.

Si precisa che gli eventi verificatisi nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

La presente garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella riepilogativa che segue.

Art. 2.1.3 Inondazione, Alluvione, Esondazione

La Società indennizza i danni diretti e materiali alle Cose assicurate da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da Terremoto.

Come previsto dalla Legge N. 213/2023, che ha introdotto l'obbligo di assicurazione contro i danni causati da eventi catastrofici e calamità naturali, dal decreto ministeriale N. 18/2025 emanato in attuazione del predetto obbligo di assicurazione, e successive modifiche ed integrazioni (Decreto-Legge n. 39/2025 e relativa Legge di conversione N. 78 del 27 maggio 2025), il limite massimo di Indennizzo per singola Cosa assicurata è pari al 100% o 70% della relativa somma assicurata secondo i seguenti criteri:

a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;

b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo massimo pari al 70 % della somma assicurata.

Si precisa inoltre che per inondazioni, alluvioni ed esondazione, gli eventi registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro", purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.

La presente garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella riepilogativa che segue.

2.1.4 Danni da Maremoto ed eruzione vulcanica

A parziale deroga della lettera h) delle Esclusioni di cui all'Articolo 2.2.1 delle Condizioni di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle Cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, da maremoto ed eruzioni vulcaniche.

Si precisa che ogni Sinistro da terremoto o maremoto o eruzione vulcanica, si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche o episodi eruttivi che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina o dal primo episodio eruttivo constatato dalle strutture pubbliche preposte. La garanzia è prestata con Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella tabella riepilogativa.

La Società, l'Aderente Utilizzatore e la Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con il presente articolo mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata).

In caso di disdetta la Società provvede al rimborso del Premio relativo al periodo di rischio non corso sulla base del tasso imponibile dello 0,05 pro-mille.

La presente garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella riepilogativa che segue.

2.1.5 Danni derivanti da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga della lettera l) delle Esclusioni di cui all'Articolo 2.2.1 delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle Cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi. La garanzia è prestata con Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella tabella riepilogativa.

La Società e l'Aderente Utilizzatore e la Contraente hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 15 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata).

In caso di disdetta la Società provvede al rimborso del Premio relativo al periodo di rischio non corso sulla base del tasso imponibile dello 0,10 pro-mille.

La presente garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella riepilogativa che segue.

2.1.6 Danni da Allagamento

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle Cose assicurate da alluvione, inondazione o allagamento in genere. La garanzia è prestata con Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella tabella riepilogativa.

La Società e l'Aderente Utilizzatore e la Contraente hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. (posta elettronica certificata).

In caso di disdetta la Società provvede al rimborso del Premio relativo al periodo di rischio non corso sulla base del tasso imponibile dello 0,10 pro mille.

La presente garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella riepilogativa che segue.

2.1.7 Macchinario ed attrezzatura di cantiere - Incidenti di cantiere

Premesso che per "cantiere" deve intendersi l'area di costruzione e di allestimento di beni mobili ed immobili, mentre per "stabilimento" deve intendersi l'area di produzione o di deposito di beni o di produzione di servizi, si conviene che si intendono per "macchinari e attrezzature di cantiere" il complesso dei macchinari, anche per movimento terra, delle attrezzature e dei baraccamenti utilizzati dall'Aderente Utilizzatore per lo svolgimento delle sue attività in tutti i cantieri in cui si trovasse ad operare. L'Assicurazione per le cose attribuibili a tale Categoria ("macchinari e attrezzature di cantiere") è prestata alla condizione essenziale che l'Aderente Utilizzatore provveda a mettere in atto tutte le misure preventive per la custodia e la buona conservazione delle Cose assicurate.

A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) i danni derivanti dalle operazioni di trasporto sono risarcibili a condizione che le Cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;
- b) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.

La garanzia è prestata con Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella tabella riepilogativa, fermo restando lo scoperto fissato per i danni da furto, rapina e atti vandalici e dolosi riferibili alla Categoria 3 delle Cose assicurate.

2.1.8 Trasporto tra ubicazioni

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

A parziale deroga della lett. g) delle Esclusioni di cui all'Articolo 2.2.1 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è prestata anche durante il trasporto delle Cose assicurate, a condizione che lo stesso avvenga tra sedi societarie dell'Aderente Utilizzatore, il cui indirizzo sia rilevabile dal Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA competente per territorio.

Qualora le Cose siano trasportate su autoveicoli, la garanzia è estesa ai danni da furto purché i cristalli dell'auto-veicolo siano alzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo sia provvisto di capote rigida e si trovi in una rimessa pubblica custodita oppure in un parcheggio custodito o, in alternativa, sia comunque ininterrottamente sorvegliato.

Si precisa, inoltre, che relativamente alle macchine di movimento terra, la garanzia furto si deve intendere operante anche qualora tali beni siano ricoverati in luoghi ritenuti idonei dall'Aderente Utilizzatore per una migliore custodia del bene stesso (garage, parcheggi, etc) e, inoltre, le garanzie di Polizza si intendono operanti anche durante il trasferimento da un cantiere all'altro e purché gli enti assicurati siano ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste.

La presente garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella riepilogativa che segue.

2.1.9 Software

A parziale deroga della lett. r) delle Esclusioni di cui all'Articolo 2.2.1 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia assicurativa è estesa anche ai programmi che la Contraente concede in locazione ai propri Aderenti Utilizzatori come completamento dell'hardware. Per i programmi in licenza d'uso la garanzia assicurativa è operante a condizione che sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'operazione di leasing un contratto di manutenzione per il software con il fornitore dello stesso. Tale contratto di manutenzione deve coprire l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release e/o modifiche di leggi o prassi, l'eliminazione di eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso e garantire la fornitura di copie nel caso di perdita da parte dell'Aderente Utilizzatore.

Per questa tipologia di danni, la garanzia è prestata con Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella tabella riepilogativa.

2.1.10 Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Aderente Utilizzatore in relazione ad un Sinistro indennizzabile ai termini della garanzia Danni a cose e fino alla concorrenza massima del 10 % (dieci-percento) dell'importo indennizzato per detto Sinistro. Se la somma assicurata per la partita colpita dal Sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

La presente garanzia viene prestata con Franchigia – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nella tabella riepilogativa che segue.

2.1.11 Fenomeno Elettrico

A parziale deroga della lett. o) delle Esclusioni di cui all'Articolo 2.2.1 delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ed elettronico a macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, a condizione che l'impianto elettrico sia a norma e vi sia l'impianto di messa a terra collegato e a sua volta a norma.

Per questa tipologia di danni la garanzia è prestata con Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella tabella riepilogativa.

Cosa non assicura

2.2 ESCLUSIONI

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

2.2.1. Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento o logoramento delle Cose assicurate che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o che siano causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate;
- b) a Cose per le quali siano trascorsi più di 16 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- c) causati da difetti già esistenti al momento della decorrenza dell'Assicurazione e di cui la Contraente e/o l'Aderente Utilizzatore erano a conoscenza;
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Aderente Utilizzatore, della Contraente, del Noleggiatore, del Noleggiante e delle persone di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate;
- f) dovuti a smarrimento, appropriazione indebita o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle Cose assicurate;
- h) verificatisi in occasione di maremoto o eruzione vulcanica, valanghe, slavine, mareggiata, marea;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate.
- l) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, scioperi, serratte, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità, anche locale, di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che l'Aderente Utilizzatore provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- m) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che l'Aderente Utilizzatore o la Contraente provino che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- n) indiretti da qualsiasi causa originati;
- o) derivanti da guasti meccanici e/o elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

2.2.2 Delimitazioni specifiche:

2.2.2.1 Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **Inondazioni, Alluvioni, Esondazioni ed Allagamenti**, la Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, acqua condotta penetrazione di acqua marina, la variazione della falda freatica, l'umidità, lo stillicidio, il trasudamento, l'infiltrazione e l'allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette "bombe d'acqua");
- b) causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

d) causati da eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine, bradisismo e subsidenza, franamento, cedimento o smottamento del terreno;

e) alle strutture mobili all'aperto.

2.2.2.2. Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **Terremoto**, la Società non indennizza i danni causati dai seguenti eventi: eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine, alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti, mareggiate, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina - anche se conseguenti a terremoto; emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul bene strumentale assicurato.

2.2.2.3. Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **Eventi Catastrofici**, la Società non indennizza i danni:

- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- causati da eventi calamitosi e catastrofici non suscettibili di indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- che sono conseguenza diretta o indiretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti.

2.2.2.4 Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **Frana**, la Società non indennizza i danni:

- causati da Terremoto, Bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, Eruzioni vulcaniche, Maremoto, Valanghe e Slavine e Subsidenza;
- causati da errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note;
- da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- da cedimento del terreno, se non causato da Frane;
- qualsiasi forma di danno indiretto e/o mancato guadagno o pigione.

2.2.2.5 Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **Fenomeno elettrico** la Società non indennizza i danni:

- causati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Aderente Utilizzatore all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore della Cosa assicurata.

La Società non indennizza i danni: riferibili a prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica, quando la riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dalla Contraente o dall'Aderente Utilizzatore. Restano comunque esclusi i costi relativi a:

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

1. danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale;
2. modifiche e/o aggiornamento delle cose assicurate;
3. variazione di tensione e/o corrente qualora l'impianto assicurato sia alimentato senza idonei sistemi di protezione e stabilizzazione, fermo restando che il sinistro sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

2.2.2.6 La Società non indennizza i danni da o dovuti a (Cyber Risk):

- i. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- ii. impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
- iii. perdita e/o danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati di programmi;
- iv. funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
- v. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
- vi. computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
- vii. utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- viii. violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- ix. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- x. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- xi. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai due punti precedenti;
- xii. utilizzo di cripto valute;
- xiii. qualsiasi violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, copyright, brevetto, altro) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - uso di Internet o intranet;
 - trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - uso di indirizzi Internet, siti web o intranet;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o intranet.

2.2.2.7 Esclusione del rischio "Malattie pandemiche o epidemiche o comunque "trasmissibili"

Con riferimento a tutte le coperture di cui alla presente Polizza si specifica che non è compreso il rischio per Malattia pandemica o epidemica, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa e/o comunque da Malattia trasmissibile.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria, la presente assicurazione esclude i sinistri, danni, richiesta di Indennizzo o risarcimento, le responsabilità, perdite, spese, i costi e qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da, verificatisi in occasione di, derivante da, in connessione a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica o trasmissibile si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati e trasmessi, in tutto in parte, per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
 Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 unipol.com - unipol.it

per sostanza o agente s'intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, virus, batteri, parassiti o altri organismi o loro mutazioni, siano essi considerati attivi o no, e

la modalità di trasmissione, diretta o indiretta, include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione aerea, la trasmissione tramite fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie od oggetto solido, liquido o gassoso o tra organismi, e

la malattia, la sostanza o l'agente possono causare, o minacciare, alterazione corporea, stato morboso, un danno alla salute o al benessere umano, o possano causare o minacciare un danno a, deterioramento di, perdita di valore di, commerciabilità di o perdita d'uso di beni assicurati ai sensi di Polizza.

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente Polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

Come assicura

2.3 SOMMA ASSICURATA

La Somma assicurata per ciascuna Cosa assicurata è pari:

- in relazione agli Eventi Catastrofali: al costo di rimpiazzo delle Cose assicurate;
- in relazione a tutti gli altri eventi assicurati: al prezzo di acquisto delle Cose assicurate, come da fattura rilasciata alla Contraente, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo e con esclusione in ogni caso dell'IVA, senza tenere conto di eventuali permuta.

Limite di inserimento in copertura per uno o più contratti di leasing del medesimo Aderente Utilizzatore € 3.000.000,00, con il limite per singola Cosa assicurata di € 1.200.000,00.

2.4 APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E SCOPERTI

Salvo per le Cose o gli eventi o i casi ove viene indicato un valore specifico, il pagamento dell'Indennizzo è effettuato previa detrazione per ogni Sinistro di un importo corrispondente al 10% (dieci per cento) della somma assicurata per la Cosa danneggiata, con il minimo di euro 1.000,00.

In caso di danno che colpisca una pluralità di enti, oggetto di un singolo contratto di locazione finanziaria, il cui valore unitario sia pari o inferiore ad Euro 2.600,00, si conviene che lo scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 di cui sopra verrà applicato una sola volta sul totale dei beni colpiti da Sinistro, e non su ogni singolo bene danneggiato.

2.5 COLPA GRAVE

Si precisa che la Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'Aderente Utilizzatore o della Contraente.

2.6 STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE (condizione valida solo se richiamata nel modulo di adesione, relativamente alla Categoria 2 di Cose)

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

Qualora sia esplicitamente indicata nel Modulo di adesione, ed a condizione che l'apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, vale quanto segue.

Ferme le delimitazioni e le esclusioni di cui all'articolo 2.2, la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro l'ambito territoriale previsto dall'articolo 1.9, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, la garanzia è estesa ai danni causati da Furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, **purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito o, in alternativa, sia comunque ininterrottamente sorvegliato; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.**

Per ogni Sinistro causato da Furto è fissato uno scoperto del:

- 30 % (trentapercento) dell'Indennizzo dovuto con il minimo di euro 1.000,00 per i beni con somma assicurata superiore ad euro 3.000,00;
- 25 % (venticinquepercento) dell'Indennizzo dovuto con il minimo di euro 250,00 per i beni con somma assicurata inferiore od uguale ad euro 3.000,00.

2.7 MEZZI DI CHIUSURA PER IL FURTO

I danni da Furto all'interno dei locali che contengono le Cose assicurate sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura.

Ogni apertura dei locali (porta, finestra, vetrina, ecc.) deve essere difesa da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza (costituito da lastre di vetro piano, sovrapposte e rese monolitiche grazie all'interposizione di fogli di PVB polivinilbutirrale di spessore totale non inferiore a 6mm.), metallo o lega metallica;
il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate, considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro, fissate nei muri.

I fabbricati che contengono le Cose assicurate devono essere costruiti in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali; il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armato, senza lucernari, oppure in vetro cemento armato totalmente fisso.

È comunque ammessa la presenza di lucernari sul tetto qualora il fabbricato abbia la linea di gronda superiore a 4 mt dal suolo o da ripiani praticabili dall'esterno per via ordinaria.

Relativamente ai beni assicurati di valore superiore a euro 5.000,00, e fermo l'obbligo della rottura o scasso, ai fini della indennizzabilità si conviene quanto segue:

1. qualora il fabbricato od i mezzi di chiusura siano conformi ai requisiti di cui sopra viene applicato lo Scoperto del 20% con il minimo di euro 2.000,00 per ogni Sinistro indennizzabile.
2. qualora il fabbricato od i mezzi di chiusura non siano conformi ai sopra indicati requisiti o l'Aderente Utilizzatore originario abbia autorizzato la sublocazione lo Scoperto viene elevato al 25% dell'Indennizzo dovuto con il minimo di euro 3.000,00.

Relativamente ai beni assicurati di valore inferiore o uguale a euro 5.000,00 e fermo l'obbligo della rottura o scasso, ai fini della indennizzabilità si conviene quanto segue:

3. qualora il fabbricato od i mezzi di chiusura siano conformi ai requisiti di cui sopra viene applicato lo Scoperto del 15% con il minimo di euro 250,00 per ogni sinistro indennizzabile.

4. qualora il fabbricato od i mezzi di chiusura non siano conformi ai sopra indicati requisiti è applicato lo Scoperto del 25% sull'Indennizzo dovuto con il minimo di euro 500,00.

Si precisa che non è comunque indennizzabile il Furto commesso:

- a. con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- b. con rimozione dalla propria sede, senza effrazione del telaio, di lastre di vetro.

2.8 SUB-LOCAZIONE

La Sublocazione deve essere preventivamente autorizzata espressamente dalla Contraente in relazione a tutte le Categorie di Cose, con comunicazione alla Compagnia del nominativo ed indirizzo del sublocatore quale nuovo Utilizzatore/detentore della Cosa assicurata, in occasione nei flussi periodici stabiliti. Resta esclusa la sublocazione da parte del sublocatore.

2.9 NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI ELEVATORI

La garanzia opera per il noleggio di macchine operatrici e carrelli elevatori alle seguenti condizioni:

- l'Aderente Utilizzatore svolga il servizio in conformità allo statuto societario ed alle prescrizioni di Legge;
- si provveda alla custodia in locali chiusi al termine di ogni giornata lavorativa dei carrelli elevatori e delle macchine operatrici di dimensioni non eccezionali con massa fino a 3,5 tonnellate;
- l'utilizzo degli stessi non avvenga in ambito deposito, raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti.

Qualora l'Aderente Utilizzatore, nel corso del rapporto contrattuale e nel rispetto delle condizioni di cui sopra, decida di concedere in noleggio le macchine operatrici o i carrelli elevatori dovrà provvedere all'aggiornamento del Modulo di adesione unitamente all'aggiornamento delle condizioni tariffarie previste per il noleggio.

La garanzia in caso di noleggio è prestata con scoperto 30% con il minimo di € 5.000.

2.10 LIMITE DI INDENNIZZO IN AGGREGATO PER GARANZIE PER EVENTI CATASTROFALI

Relativamente ai danni causati da Eventi Catastrofali, fermi i limiti di indennizzo previsti dalle singole applicazioni, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa e complessivamente per tutte le Cose assicurate con la presente Polizza collettiva quadro, la somma superiore ad € 30.000.000,00.

2.11 SINTESI SOMME ASSICURATE, MASSIMALI, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Per tutte le garanzie della presente Sezione I, di seguito si riporta la tabella riepilogativa concernente le Somme assicurate, i limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI ASSICURATI

SOMME ASSICURATE - MASSIMALI – LIMITI - FRANCHIGIE - SCOPERTI:

Limite di inserimento in copertura per uno o più contratti di leasing del medesimo Aderente Utilizzatore € 3.000.000,00, con il limite per singola cosa assicurata di € 1.200.000,00

Descrizione	Scoperto %	Franchigia o minimo di scoperto per singolo Sinistro	Limiti di Indennizzo €
Danni ai macchinari e attrezzature di cantiere verificatisi <i>in fase di carico, scarico e trasporto</i> nel luogo di impiego	15 %	5 % della Somma Assicurata con il minimo di € 2.000	Somma Assicurata

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

Danni alle gru <i>in fase di montaggio e smontaggio</i> nel luogo d'impiego, solo in occasione di trasporto e/o trasferimento	15%	5 % della Somma Assicurata con il minimo di € 2.000	Somma Assicurata
Danni da furto e rapina relativamente alla Categoria 1 e 1 bis), di valore superiore a € 5.000,00	20% (mezzi di chiusura conformi)	con il minimo di € 2.000,00	Somma Assicurata
	25% (mezzi di chiusura non conformi o sublocazione)	con il minimo di € 3.000,00	Somma Assicurata
Danni da furto e rapina relativamente alla Categoria 1 e 1 bis) di valore inferiore o uguale a € 5.000,00	15% (mezzi di chiusura conformi)	con il minimo di € 250,00	Somma Assicurata
	25% (mezzi di chiusura non conformi)	con il minimo di € 500,00	Somma Assicurata
Danni da furto e rapina relativamente alla Categoria 2 di valore superiore a € 3.000,00	30%	con il minimo di € 1.000,00	Somma Assicurata
Danni da furto e rapina relativamente alla Categoria 2 di valore inferiore o uguale a € 3.000,00	25%	con il minimo di € 250,00	Somma Assicurata
Danni da furto e rapina relativamente alle Categorie 3 -4	30%	con il minimo di € 3.000,00	Somma Assicurata
Danni a macchine operatrici e carrelli elevatori noleggiati (Categoria 3 bis)	30%	Con il minimo di € 5.000,00	Somma assicurata
Danni ai software	0	0	€ 10.000,00 per singolo contratto di leasing e € 60.000,00 per annualità assicurativa per tutti i contratti di leasing assicurati in Convenzione, con il limite di € 1.100,00 per singolo programma.
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi	20%	con il minimo di € 2.000,00	50% della somma assicurata e con il limite di € 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri che dovessero interessare tutti i contratti di leasing assicurati in convenzione.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto ad alta velocità	0	0	10% dell'indennizzo dovuto per il danno diretto
Allagamento	5% della somma assicurata	con il minimo di € 1.000,00	50% della relativa somma assicurata con il massimo di € 2.500.000,00 e con il limite di € 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri che dovessero interessare tutti i contratti di leasing assicurati in convenzione.
Maremoto, eruzione vulcanica	5% della somma assicurata	con il minimo di € 1.000,00	50% della relativa somma assicurata con il massimo di € 2.500.000,00 e con il limite di € 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri che dovessero interessare tutti i contratti di leasing assicurati in convenzione.
Eventi Catastrofici (Inondazioni, Esondazioni, Alluvioni e Frana e Terremoto)	15%		100% Somma assicurata per bene strumentale di valore fino a euro 1.000.000; 70% Somma assicurata per bene strumentale di valore da euro 1.000.001 a 30.000.000.
Fenomeno elettrico	10%	minimo € 500,00	Massimo € 10.000,00
Ogni altro evento	10%	minimo di € 1.000,00	Somma assicurata

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
 Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
 unipol.com - unipol.it

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Cosa assicura

3.1 OGGETTO

La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente, sino alla concorrenza del Massimale assicurato, dalle somme che questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per i danni al medesimo imputabili in qualità di proprietario delle Cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentato verificatosi in relazione alla proprietà delle Cose assicurate.

L'Assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione delle Cose assicurate.

Si precisa che i danni imputabili alla Contraente in forza del DPR n. 459/96 e del comma 1 - art. 18 del D.lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 sono risarcibili, nell'ambito della presente Sezione, a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto alle prescrizioni ivi previste; in particolare – in caso di Sinistro – egli dovrà produrre la documentazione relativa a: dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza del bene locato eseguita dal costruttore o dal personale incaricato dalla Contraente con competenze specifiche.

Cosa NON assicura

3.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori della Contraente e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per la Contraente o siano con lo stesso in rapporto di dipendenza, anche occasionale o di collaborazione;

3.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) di cui debba rispondere l'Aderente Utilizzatore in dipendenza dell'uso delle Cose assicurate;
- b) alle altre Cose date in locazione dalla Contraente all'Aderente Utilizzatore;
- c) da Furto e Rapina;
- d) in relazione a tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, l'Assicurazione è obbligatoria;
- e) dovuti a responsabilità volontariamente assunta dalla Contraente e/o dall'Aderente Utilizzatore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) da inquinamento in genere;
- g) dovuti a responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
- h) derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;

n) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;

m) indiretti da qualsiasi causa originati.

Come assicura

3.4 SINTESI MASSIMALI ASSICURATI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE

Per tutte le garanzie della presente Sezione, di seguito si riporta la tabella riepilogativa concernente i Massimali assicurati, i limiti di Indennizzo e le Franchigie:

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	
La garanzia è prestata a favore della Contraente, derivante dalla proprietà del bene e non in dipendenza dell'uso.	
Massimale unico per evento: € 2.600.000,00 per danni a cose, per persona e per sinistro, oltre alle spese di assistenza legale entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato (v. Art. 4.2.1)	
PER QUALSIASI DANNO	Franchigia di € 1.000

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE DANNI A COSE

4.1 Obblighi in caso di sinistro per la Sezione Danni a cose

4.1.1. In caso di Sinistro l'Aderente Utilizzatore e/o la Contraente devono:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 Codice Civile);
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza, e non oltre quarantacinque giorni dal Sinistro (art.1913 Codice civile);
- c) in caso di Furto o Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alle Forze dell'Ordine competente del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro nonché le parti sostituite fino al momento della liquidazione del danno;
- e) fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) che precede.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di Sinistro di cui al punto b); lo stato delle Cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società e nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Aderente Utilizzatore, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), l'Aderente Utilizzatore può assumere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa per la Cosa danneggiata - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici (ove assicurati) - fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

4.1.2 Esagerazione dolosa del danno

Se l'Aderente utilizzatore e/o la Contraente esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occultano, sottraggono o manomettono Cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilitano il suo progresso, perdono il diritto all'Indennizzo.

4.1.3 Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati, uno dalla Società e l'altro dall'Aderente Utilizzatore o dalla Contraente, con apposito atto unico (c.d. perizia contrattuale).

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

4.1.4 Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Aderente Utilizzatore e della Contraente e accertare se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- c) verificare se l'Aderente Utilizzatore abbia adempiuto agli obblighi di cui art. 4.1.1.
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle Cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4.1.5;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni previste dall'Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati sono obbligatori per le parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, o violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

4.1.5 Determinazione dell'ammontare del danno

4.1.5.1 Cose concesse in locazione che siano state acquistate nuove

A. nel caso di danno riparabile, l'ammontare del danno viene determinato:

- 1) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare la Cosa danneggiata alle condizioni necessarie poter compiere le funzioni cui è destinata;
- 2) stimando il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. Per il calcolo dell'Indennizzo si detrae dall'importo stimato come in A. 1) quello stimato come in A. 2).

B. nel caso di danno non riparabile, l'ammontare del danno viene determinato:

- 1) stimando il valore della Cosa al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deprezzamento per uso o altra causa;
- 2) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui della Cosa.

Per il calcolo dell'Indennizzo si detrae dall'importo stimato come in B. 1) quello stimato in B. 2).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione sono uguali o superiori al valore della Cosa danneggiata al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o per altra causa.

In nessun caso la Società sarà chiamata a indennizzare un importo superiore alla somma assicurata per singola Cosa.

4.1.5.2 Cose concesse in locazione che siano state acquistate usate

a) nel caso di danni riparabile:

- 1) stimando il valore della Cosa al momento dell'acquisto secondo i criteri di valutazione di cui al precedente art. 2.3;
- 2) stimando il valore della Cosa al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o per altra causa;
- 3) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la Cosa danneggiata in condizione di poter compiere le funzioni cui è destinato;

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

4) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'Indennizzo sarà pari a quanto stimato come al precedente punto a.3), a cui verrà applicato un degrado sui pezzi sostituiti pari al rapporto intercorrente tra quanto stimato come precedente al punto a1) e quanto stimato come al punto a2), diminuito del valore stimato come al punto a4);

b) nel caso di danno non riparabile:

1) stimando il valore della Cosa al momento dell'acquisto secondo i criteri di valutazione di cui al precedente art. 2.3, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

2) stimando il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno è determinato da quanto stimato al punto b2) meno quanto stimato al punto b3). Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione sono uguali o superiori al valore stimato al punto b2).

In nessun caso la Società sarà chiamata a indennizzare un importo superiore alla somma assicurata per singola Cosa.

Se la somma assicurata per ciascuna Cosa risulta inferiore all'importo stimato al precedente punto b1) (valore della Cosa al momento dell'acquisto), l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, esclusa ogni forma di compensazione; tuttavia, non si farà luogo all'applicazione di tale regola proporzionale qualora la somma assicurata maggiorata del 20 % non sia inferiore all'importo stimato al punto b1); qualora inferiore, la regola proporzionale rimarrà operativa in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e l'importo stimato al punto b1).

4.1.6 Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per ciascuna Cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

La Società sarà obbligata sino ad un valore massimo di € 3.000.000 per uno o più contratti di leasing del singolo Aderente Utilizzatore con il limite di € 1.200.000 per singola Cosa.

4.1.7 Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Articolo 4.1.3, è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure

- all'esito della procedura di perizia contrattuale sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro e non sia stata proposta opposizione,

la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

a) la Contraente o l'Aderente Utilizzatore non siano in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;

b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;

c) sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti e previo adempimento degli obblighi previsti all'Articolo 4.1.1 - Obblighi in caso di Sinistro per la Sezione Danni a Cose.

Secondo quanto disposto dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78, art. 3-sexies, in caso di danni derivanti da Eventi Catastrofici, l'Indennizzo è corrisposto alla Contraente, quale proprietaria delle Cose Assicurate e soggetto che ha stipulato la Polizza Quadro in forma Collettiva. La Contraente è tenuta ad utilizzare le somme ricevute a titolo di Indennizzo per il ripristino della Cosa danneggiata.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

4.1.8 Anticipo indennizzi

In caso di Sinistro derivante da Eventi Catastrofici, qualora le Cose assicurate danneggiate siano situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 23 della Legge 18 marzo 2025, n. 40, nei termini ed al ricorrere delle condizioni previste dalla citata norma, la Contraente, quale soggetto che ha stipulato la Polizza quadro in forma collettiva, può chiedere alla Società l'immediata liquidazione, nel limite del 30% del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

4.2 Obblighi in caso di sinistro Sezione RC verso Terzi

In caso di Sinistro la Contraente e l'Aderente Utilizzatore devono:

- darne avviso scritto all'intermediario assicurativo alla quale è assegnata la Polizza o alla Società entro 10 giorni (3 giorni per Sinistri mortali o di notevole gravità) dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del Sinistro;
- far seguito nel più breve tempo possibile con le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

La Contraente e l'Aderente Utilizzatore sono responsabili di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che essi abbiano agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dai diritti all'Indennizzo.

4.2.1 Gestione delle controversie – Spese legali

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;

- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e la Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fino a che non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima allo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino alla definizione del giudizio nel grado in cui questo è pendente.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato da essa non autorizzate né le spese sostenute per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

4.2.2 Termine per la liquidazione dei Sinistri

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifichi prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il “**Regolamento**”), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia – come *infra* definita – ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la “**Compagnia**”).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i “**Dati**” o i “**Suoi Dati**”):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscere le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1) – Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse:** il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2) – Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore:** il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3) – Finalità antifrode:** il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4) – Esercizio e difesa dei diritti:** il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5) – Finalità statistiche e/o tariffarie:** il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6) – Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.

- **(F7) – Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviareLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviareLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse – ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³: qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
 Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

- ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità – giudiziaria (di seguito, “**Autorità Giudiziaria**”), ente pubblico (di seguito, “**Pubblica Amministrazione**”), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza –, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
 - società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
 - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
 - Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
 - CONSAP (“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”);
 - soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
 - nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

- 1) Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia

Allegato n.: 1

**Informativa in tema di
disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state
affette da malattie oncologiche (ed. febbraio 2026)**

In data 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 7 dicembre 2023 n. 193¹ (di seguito la “Legge”), che ha introdotto il cosiddetto “**diritto all’oblio oncologico**”.

- ❖ Per **diritto all’oblio oncologico** deve intendersi il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge, compresi **la stipulazione o il rinnovo di contratti** relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e **assicurativi**.
- ❖ La Legge prevede che, al momento della **stipulazione o successivamente, nonché del rinnovo di alcuni contratti, fra cui quelli assicurativi, non possono essere richieste informazioni** – se suscettibili di influenzarne condizioni e termini – relative allo stato di salute della persona fisica (di seguito “soggetto interessato”)² riguardanti **patologie oncologiche** da cui **sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di:**
 - **dieci anni** se la patologia è insorta dopo il compimento del ventunesimo anno di età;
 - **cinque anni** se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
- ❖ In data 24 aprile 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo del Ministero della Salute³ contenente una tabella delle patologie oncologiche per le quali i suddetti termini vengono ridotti, consultabile sul sito internet dell’Impresa al seguente link <https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico>.
- ❖ Le informazioni di cui sopra non possono essere **acquisite neanche da fonti diverse** dal soggetto interessato e, qualora **già in possesso** dell’Impresa o dell’intermediario, **non possono essere utilizzate** per la determinazione delle condizioni contrattuali.

¹ Legge 7 dicembre 2023 n. 193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”.

² Per “persona fisica” è da intendersi l’Assicurando/Assicurato in qualità di soggetto portatore del rischio assicurato.

³ Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 recante “Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli art. 2, comma 1, art. 3, comma 1, lettera a), e art. 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023”.



- ❖ Nei casi sopra indicati, non possono essere applicati **limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi** a quelli previsti per la generalità dei contraenti, né imposte **visite mediche di controllo o accertamenti sanitari**.
- ❖ Al fine di evitare che, trascorsi i termini sopra indicati, le informazioni sulle patologie oncologiche già precedentemente fornite dal soggetto interessato possano essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio, la Legge riconosce il **diritto alla cancellazione delle informazioni** già acquisite dall'Impresa o dall'Intermediario. A tal fine, il soggetto interessato deve inviare tempestivamente all'**impresa di assicurazione** o all'**intermediario**, tramite raccomandata A/R o PEC, il certificato di oblio oncologico secondo le disposizioni attuative di cui al Decreto 5 luglio 2024 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 177, del 30 luglio 2024, come modificato dal Decreto 28 novembre 2024 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 15, del 20 gennaio 2025.
- ❖ Le Imprese e gli Intermediari hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento del certificato di oblio oncologico, senza oneri per il soggetto interessato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Pertanto, qualora vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute ai fini della conclusione o del rinnovo di contratti assicurativi, il soggetto interessato non è tenuto a fornire alcuna informazione relativa a eventuali patologie oncologiche nelle ipotesi previste dalla normativa e sopra descritte.



ASSICURAZIONE

Cosa bisogna fare in caso di SINISTRO

CASO 1 - se trattasi di sinistro dovuto a dolo (**furto, rapina, atto vandalico, ecc.**) il conduttore deve fare immediatamente:

- denuncia all'autorità competente (Polizia, Carabinieri) specificando dettagliatamente all'interno della denuncia che il bene è di PROPRIETA' di SelmaBipiemme Leasing, indicando tutti i dati che servono per l'identificazione del bene (marca, modello, targa ecc);
- fare tutto ciò che è possibile per limitare, diminuire o addirittura evitare il danno, al fine di non aggravare la situazione (le spese sostenute dall'assicurato per limitare il danno saranno poi riscalate dalla compagnia di assicurazione);
- se possibile, scattare alcune foto a dimostrazione del sinistro, qualora il danno debba essere immediatamente riparato;
- conservare tracce, residui, pezzi, nonché le parti sostituite per l'eventuale e successiva verifica peritale;

CASO 2 - se trattasi di danno subito a causa di un evento accidentale (**allagamento, incendio, terremoto, ecc**), il conduttore ha il dovere di:

- fare tutto ciò che è possibile per limitare, diminuire o addirittura evitare il danno, al fine di non aggravare la situazione (le spese sostenute dall'assicurato per limitare il danno saranno poi riscalate dalla compagnia di assicurazione);
- se possibile, scattare alcune foto a dimostrazione del sinistro, qualora il danno debba essere immediatamente riparato;
- conservare tracce, residui, pezzi, nonché le parti sostituite per l'eventuale e successiva verifica peritale;
- descrivere per iscritto dettagliatamente l'accaduto;

In entrambi i casi, inviare tempestivamente, denuncia e/o descrizione dettagliata dell'accaduto ed eventuale documentazione attestante il sinistro ed indicando SEMPRE il numero del contratto di leasing, al seguente indirizzo di posta elettronica:

sinistri@selmabipiemme.it

entro 7 giorni lavorativi dalla data del sinistro